



UNIONE TERRE DI FIUME

tra i Comuni di
Molino dei Torti - Sale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

COPIA

DELIBERAZIONE N. 2

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021/2023 - RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA NELL'AMBITO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'UNIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 6 TER DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I..

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventisei** del mese di **Gennaio** alle ore **12:00**, nella Sala Giunta di Sale in Via Manzoni,1.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta dell'Unione.

All'appello risultano:

N.d'ord.	Cognome e Nome		Presente	Assente
1	FANTATO ANNA	Presidente	X	
2	ARZANI LAZZARINA	Assessore	X	
3	BALDANZA ALESSANDRO	Assessore	X	
			Presenti: 3	Assenti: 0

Assiste e partecipa all'adunanza il **Segretario dell'Unione**, **MARIA MATRONE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Presidente**, **ANNA FANTATO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Richiamato il decreto del Presidente dell'Unione “Terre di Fiume” n. 5 in data 23/03/2020 ad oggetto: *“Disposizioni organizzative per lo svolgimento delle sedute della Giunta e del Consiglio dell'Unione in videoconferenza a causa dell'emergenza Coronavirus Covid-19 in attuazione del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 c.d. “Cura Italia”, laddove fra l'altro dispone che “le sedute, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale dell'Unione/Comune”;*

Premesso che:

- i Comuni di Alluvioni Cambiò, Molino dei Torti, Piovera e Sale hanno costituito con decorrenza 1° gennaio 2017 l'Unione dei Comuni denominata “Terre di Fiume”, per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi come dettagliatamente individuati all'art. 5 dello Statuto;
- l'Unione ha una sua dotazione organica ed una sua struttura organizzativa. Con decorrenza 1° gennaio 2017 tutti i dipendenti dei Comuni aderenti alla summenzionata Unione sono stati trasferiti alla stessa determinando **un'unica configurazione datoriale**;
- con deliberazione G.U. n. 1 del 29/12/2016 è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Unione “Terre di Fiume, recependo i principi del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., da ultimo modificato con deliberazione G.U. n. 32 del 19/11/2019;
- a seguito della fusione tra i Comuni di Alluvioni Cambiò e Piovera, in attuazione della Legge Regionale n. 22 del 6 dicembre 2017 istitutiva del nuovo Comune di Alluvioni Piovera, l'Unione “Terre di Fiume” risulta costituita dai 3 (tre) Comuni di Alluvioni Piovera, Molino dei Torti e Sale;
- A seguito del recesso unilaterale del Comune di Alluvioni Piovera, in attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale di Alluvioni Piovera n. 19 del 27/09/2019 e presa d'atto da parte del Consiglio dell'Unione con proprio atto n. 22 del 19/11/2019, l'Unione “Terre di Fiume” risulta costituita dai 2 (due) Comuni di Molino dei Torti e Sale;

Dato atto che:

- l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, che le Amministrazioni siano tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- con l'entrata in vigore degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001 come modificati dal decreto legislativo n. 75/2017 sono cambiate le regole e le prospettive per la redazione del piano dei fabbisogni di personale delle pubbliche amministrazioni;

Rilevato che:

- In data 27 luglio 2018 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.173 le “linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA” emanate dal Ministero della Pubblica Amministrazione del 8 maggio 2018, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, che impongono a tutte le PA, compresi gli enti locali, una programmazione del fabbisogno del personale tale da superare l'attuale formulazione della dotazione organica, ed in particolare: a) **“... Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente” (art.4 comma 2);** b) “In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite

finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, **garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione**. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente” (art.4, comma 3); c) **“Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari**. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge” (precisazione del decreto 8 maggio 2018);

- La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione 13 luglio 2018 n.111 ha precisato che il mutato quadro normativo attribuisce centralità al piano triennale del fabbisogno di personale che diviene strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e con il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica introdotto dall'art.6 del d.lgs n.165/2001, come modificato dall'art.4 del d.lgs 75/2017, dove si afferma che *“la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile e che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente”*;

Richiamata la deliberazione di G.U. n. 33 del 18 luglio 2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: *“Rettifica ed integrazione della deliberazione di giunta dell'unione n. 10 del 31/01/2017 avente ad oggetto “ricognizione della consistenza della spesa di personale dell'Unione “Terre di Fiume”*;

Richiamato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) dell'Unione per il triennio 2021/2023 approvato con deliberazione consiliare n. 23 in data 20/11/2020, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione Giunta Unione n. 1 in data 26/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2021/2023, redatto ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 11.04.2006 n. 198 - recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma della legge 28 novembre 2005, n. 246”* dando atto che il medesimo costituisce integrazione del D.U.P. 2021/2023 e come tale verrà materialmente recepito con la Nota di Aggiornamento del medesimo documento unico di programmazione;

Richiamato il CCNL del 21 Maggio 2018 del comparto funzioni locali e dato atto della non rilevanza degli aumenti contrattuali ivi previsti ai fini del rispetto dei vincoli di spesa come statuiti dalla normativa vigente;

Richiamato il DL 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26 che, modificando il DL 90/2014 come convertito con L. 114/2019, ha previsto all'art 14 bis comma 1, la possibilità di utilizzare le capacità assunzionali relative agli ultimi cinque anni, ossia per l'anno 2020, le capacità assunzionali relative al quinquennio 2015-2019, derivanti dai risparmi delle cessazioni verificatesi nel predetto quinquennio inteso in senso dinamico (**Allegato sub B**);

Fatto constare che ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che prevede: *“5. All'Unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie*

all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale”;

Richiamato l'art. 33, comma 2 del cosiddetto “Decreto Crescita”, decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. “milleproroghe”, che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato:

“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. ... Omissis ...”;

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 108 del 27 Aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità stanziato in bilancio di previsione nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incrementi della spesa di personale a tempo indeterminato per i **Comuni** che si collocano al disotto dei predetti valori di soglia;

Considerato che le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute nell'art. 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, **si applicano ai Comuni** con decorrenza 20 aprile 2020;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per Lombardia, n. 109 in

data 09/09/2020, **che ha sancito l'estensione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 anche alle Unioni di Comuni**, nonostante che il citato art. 33 richiami espressamente solo i Comuni (oltre a regioni, città metropolitane e province);

Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e dal D.M. 17 marzo 2020, tenendo conto di quanto precisato dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per Lombardia con la deliberazione n. 109 in data 09/09/2020;

Visto il prospetto di calcolo del limite di spesa per assunzioni dell'Unione relativo all'anno 2021, redatto dal Servizio Economico Finanziario ai sensi della recente giurisprudenza contabile (del. N. 109/2020 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, che si allega al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato sub A**);

Dato atto che l'Unione "Terre di Fiume", quale unica configurazione datoriale dei comuni associati di Sale e Molino dei Torti, rispetta i valori di soglia di cui al D.M. del 17 marzo 2020 come da allegato sub A). Segnatamente, la percentuale di incidenza delle spese di personale sulle entrate è pari a 24,45%, inferiore quindi al valore soglia del 27,20% per gli Enti di fascia D (la popolazione residente al 31/12/2019 nei territori comunali dell'Unione era pari a 4.583 abitanti);

Fatto altresì constare che l'art. 5, comma 2 del D.M. 17 marzo 2020 consente ai Comuni, per il periodo 2020/2024, di utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del suddetto D.M., fermo restando il limite di cui alla tabella 1 di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Tale facoltà è tuttavia consentita solo ai comuni virtuosi, il cui rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta inferiore al valore soglia di cui alla tabella 1 del D.M.. In merito, si precisa che le facoltà assunzionali residue dell'Unione "Terre di Fiume", quinquennio 2015/2019, sono state esaurite nell'anno 2020;

Richiamata la dotazione organica dell'Unione "Terre di Fiume" come determinata con deliberazione di G.U. n. 32 del 10/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, e ritenuto di dover provvedere alla nuova rideterminazione della dotazione organica dell'Unione espressa in termini finanziari e connessa al presente piano, come da **Allegato B**) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l'Unione "Terre di Fiume" rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i.;

Visto il sistema dei profili professionali dell'Unione "Terre di Fiume", come definito nell'atto di organizzazione segretariale n. 863 Prot., in data 28/06/2017 e dato atto che non necessita di modifiche;

Visto l'articolo 1, commi 69 e 70, della L. n. 178 del 30/12/2020 (Legge di Bilancio 2021) che espressamente dispone:

"69. Per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo modificato dal comma 66 del presente articolo, è autorizzata l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

70. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69 i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune

mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni, da presentare al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.”;

Rilevato che l'Ing. Alessio Bertin, Responsabile del Servizio “Urbanistica Edilizia Privata – SUE/SUAP” ha relazionato sulla necessità di potenziare, seppur temporaneamente, l'Ufficio “Urbanistica - Edilizia Privata”, mediante l'assunzione, nell'ambito del citato disposto dell'articolo 1, commi 69 e 70, della L. n. 178 del 30/12/2020, di n. 1 Istruttore Tecnico cat. C, in possesso di diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado in Geometra o Perito edile o analogo diploma di Istituto Tecnico ad indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” oppure riconosciuto equipollente per legge, a tempo determinato e parziale nel limite delle risorse che verranno assegnate dal Ministero dello Sviluppo Economico (M.I.S.E.) secondo l'emendo DPCM;

Atteso che, nel rispetto della neutralità della spesa di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., a livello organizzativo il piano triennale di fabbisogno del personale – annualità 2021 è articolato come segue:

Anno 2021

- a) assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dipendente di categoria D – posizione economica D1, con profilo professionale “Istruttore Direttivo Amministrativo” per il servizio Amministrativo – Segreteria – URP – Demografici – Servizio di Promozione Culturale e Sportiva e Servizi sociali residuali;
- b) assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dipendente di categoria C – posizione economica C1, con profilo professionale “Agente di Polizia Municipale” per il Servizio di Polizia Locale;
- c) assunzione a tempo parziale e determinato, ai sensi dell'art. 1, commi 69 e 70 della Legge n. 178/2020, di un dipendente di categoria C – posizione economica C1, con profilo professionale “Istruttore Tecnico” per il Servizio “Edilizia Privata Urbanistica – SUE/SUAP”, nei limiti delle risorse assegnate dal Ministero dello sviluppo economico e secondo l'emanando DPCM. Precisando altresì che siffatta assunzione verrà attivata solo ad avvenuta assegnazione del contributo ministeriale ed entro i limiti dello stesso;

Rilevato che:

- la capacità assunzionale dell'Unione “Terre di Fiume” è pari ad **€. 97.125,38**, come risulta dal prospetto **Allegato sub A)** quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tenendo presente quanto disposto dall'art. 7 del D.M. 17/03/2020 che al comma 1 stabilisce: *“1. La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557 quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.” Omissis;*

- il vincolo generale previsto in materia di spesa di personale per le Unioni di Comuni dall'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006 e s.m.i., così come computata dal servizio economico finanziario, risulta pari ad **€. 962.940,00**, come da prospetto **Allegato sub B)** quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Fatto constare che risulta pertanto rispettato il principio della progressiva riduzione della spesa di personale;

Richiamata la legge n. n. 56 del 19/06/2019, “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, il cui articolo 3, comma 8, espressamente dispone: “8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30

dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”;

Ravvisata la necessità di ridurre i tempi di reclutamento del personale dipendente dell'Unione “Terre di Fiume” in considerazione della forte carenza di risorse umane, soprattutto nel settore amministrativo e della polizia locale, a seguito delle cessazioni volontarie e per pensionamento, per l'anno 2021 non verrà espletata la procedura di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs.165/2001 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole del Revisore del Conto (**Allegato sub C**);

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Segretario dell'Unione e dal Responsabile del Servizio gestione Bilancio contabilità finanziaria economico-patrimoniale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sulla disciplina dei controlli interni;

Visti:

il vigente Statuto dell'Unione,

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi dell'Unione;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1. Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;**
- 2. Di approvare il piano triennale di fabbisogno di personale dell'Unione “Terre di Fiume” 2021/2023 come definite nell'Allegato sub B) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che il predetto Piano dispone per l'anno 2021:**

Anno 2021

- a) assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dipendente di categoria D – posizione economica D1, con profilo professionale “Istruttore Direttivo Amministrativo” per il servizio Amministrativo – Segreteria – URP – Demografici – Servizio di Promozione Culturale e Sportiva e Servizi sociali residuali;
- b) assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dipendente di categoria C – posizione economica C1, con profilo professionale “Agente di Polizia Municipale” per il Servizio di Polizia Locale;
- c) assunzione a tempo parziale e determinato, ai sensi dell'art. 1, commi 69 e 70 della Legge n. 178/2020, di un dipendente di categoria C – posizione economica C1, con profilo professionale “Istruttore Tecnico” per il Servizio “Edilizia Privata Urbanistica – SUE/SUAP”, nei limiti delle risorse assegnate dal Ministero dello sviluppo economico e secondo l'emanando DPCM. Precisando altresì che siffatta assunzione verrà attivata solo ad avvenuta assegnazione del contributo ministeriale ed entro i limiti dello stesso;

3. Di approvare la nuova rideterminazione della dotazione organica dell'Unione “Terre di Fiume” espressa in termini finanziari e connessa al presente piano, come da **Allegato sub B)** al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

4. Di dare atto che:

- l'Unione “Terre di Fiume”, quale unica configurazione datoriale dei comuni associati di Sale e Molino dei Torti, rispetta i valori di soglia di cui al D.M. del 17 marzo 2020 come da **allegato sub A)**. Segnatamente, la percentuale di incidenza delle spese di personale sulle entrate è pari a 24,45%, inferiore quindi al valore soglia del 27,20% per gli Enti di fascia D (la popolazione residente al 31/12/2019 nei territori comunali dell'Unione era pari a 4.583 abitanti);
- la capacità assunzionale dell'Unione “Terre di Fiume” è pari ad **€. 97.125,38**, come risulta dal prospetto **Allegato sub A)** quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tenendo presente quanto disposto dall'art. 7 del D.M. 17/03/2020 che al comma 1 stabilisce: *“1. La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557 quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.” Omissis ;*
- il vincolo generale previsto in materia di spesa di personale per le Unioni di Comuni dall'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006 e s.m.i., così come computata dal servizio economico finanziario, risulta pari ad **€. 962.940,00**, come da prospetto **Allegato sub B)** quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. Di dare atto che il presente Piano costituisce integrazione del DUP dell'Unione 2021/2023;

6. Di dare informazione dell'adozione del presente Piano ai soggetti sindacali individuati dal CCNL del 21/05/2018;

7. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Unione nella sezione “Amministrazione Trasparente – nell'ambito degli “Obblighi di Pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale, nonché il suo invio al RGS mediante il modulo denominato “Piano dei Fabbisogni” in ambito SICO;

8. Di dichiarare, per l'urgenza connessa all'effettivo fabbisogno di personale cogente per l'anno 2021, il presente atto immediatamente eseguibile con successiva votazione unanime resa a parte e palesemente, ai sensi dell'art. 134 comma 4[^] del TUEL n. 267/2000 e s.m.i..

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.U. N. 2 del 26/01/2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI CONTROLLO PREVENTIVO CONTABILE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.

(ai sensi e per gli effetti degli artt.li 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente
Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni)

FAVOREVOLE

F.to OMBRETTA MARIA BAMBINA BUFFADOSSI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E DI CONTROLLO PREVENTIVO
AMMINISTRATIVO DEL PARERE TECNICO SEGRETARIO.

(ai sensi e per gli effetti degli artt.li 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente
Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni)

FAVOREVOLE

F.to MARIA MATRONE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ANNA FANTATO

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to MARIA MATRONE

Copia conforme all'originale

Sale, _____

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
MATRONE MARIA